

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29789 Anno 2020

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: SGADARI GIUSEPPE

Data Udienza: 29/09/2020

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

██████████ nata a ██████████

avverso la sentenza del 15/10/2018 della Corte di Appello di Roma,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale

Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del

ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri del 28 settembre 2017 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa (capo A) e di uso di assegno circolare contraffatto (capo B), titolo con il quale, in concorso con altro coimputato non ricorrente, aveva acquistato una imbarcazione.

2. Ricorre per cassazione [redacted] deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, che la Corte di Appello avrebbe basato su una insicura individuazione fotografica della ricorrente come coautrice del reato da parte della persona offesa;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non essendo stata indicata la pena base ed il reato più grave.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato, salve le statuizioni di cui appresso.

1. Con entrambi i motivi si deducono presunte violazioni di legge e vizi motivazionali che non avevano formato oggetto dei motivi di appello.

Nell'atto di appello, infatti, non era stata posta in discussione l'identificazione dell'indagata da parte della vittima – affermandosi come ella fosse stata presente alla contrattazione truffaldina (fg. 2 dell'appello) – quanto, piuttosto, l'incidenza del suo contributo causale alla perpetrazione del reato e la sussistenza del dolo.

Per altro verso, la ricorrente non aveva eccepito alcunché sulla legalità della determinazione della pena sotto il profilo formale – in termini comunque non costituenti alcuna nullità – lamentandosi solo della sua eccessività e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Nonostante la manifesta infondatezza dei motivi – che non è di ostacolo alla statuizione qui di seguito adottata (cfr. Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Barsotti, Rv. 274241; Sez. 5, n. 8735 del 05/12/2017, dep. 2018, Belgrado, Rv. 272511) – deve rilevarsi che il reato di cui all'art. 489 cod.pen. (uso di atto falso), dopo l'abrogazione del suo secondo comma, per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, quando abbia ad oggetto un assegno circolare, non è previsto dalla legge come reato, non rientrando nell'ambito della nuova formulazione dell'art. 491 cod.pen., che fa riferimento "alle falsità prevedute dagli artt. precedenti".

Deve ricordarsi, infatti, che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile (Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019, Bevilacqua, Rv. 276113; Sez. 2, n. 24165 del 2019, non massimata; Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40256 del 2018 Rv. 274651).

In altre parole, non solo la falsificazione di un assegno circolare (art. 485 cod.pen.), ma anche l'uso di un assegno circolare falso da parte di chi non abbia concorso nella falsità (art. 489 cod.pen.), deve ritenersi condotta non più prevista dalla legge come reato, in quanto non rientrante nella categoria delle falsità in scritture private previste dal nuovo art. 491 cod.pen., che fa riferimento soltanto al testamento olografo, alla cambiale o ad altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, quali documenti "privati", equiparati agli atti pubblici, la cui falsificazione o il cui uso rimangono penalmente rilevanti.

3. La precedente statuizione non comporta la declaratoria di prescrizione del reato di truffa, tenuto conto della inammissibilità dei motivi, mentre comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli fini della determinazione della pena, dal momento che dalle indicazioni delle sentenze di merito non è possibile selezionare il quantum di pena stabilito per il capo B), che occorrerà determinare ed eliminare sulla base di valutazioni sottratte al presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al capo B), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per la determinazione della pena in ordine al reato di cui al capo A).

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A).

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 29 settembre 2020